

Restarters Firenze

Riunione straordinaria dei soci - Restarters Firenze del 17 giugno 2024

Prima convocazione ore 06.30 del 17 giugno 2024 a distanza su piattaforma Google Meet al seguente link: <https://meet.google.com/hci-xrxg-dqn>

Seconda convocazione: ore 21.30 del 17 giugno 2024 sempre distanza su piattaforma Google Meet al seguente link: <https://meet.google.com/hci-xrxg-dqn>

Ordine del Giorno

- 1. Approvazione nuovo Statuto alla luce delle modifiche che si sono rese necessarie per l'adeguamento alle nuove leggi del "Terzo Settore"**
- 2. varie ed eventuali.**

Il presidente

Gianni Trippi



Restarters Firenze

Verbale assemblea straordinaria

del 17 giugno 2024

Il giorno 17 giugno 2024, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, si riuniscono i soci dell'associazione Restarters Firenze a distanza su piattaforma Google Meet al seguente link:

<https://meet.google.com/hci-xrxg-dqn>.

Viene nominato presidente dell'assemblea Fabrizio Carmagnini e segretario Gianni Trippi.

Il presidente dichiara valida e aperta l'assemblea alle ore 21.30, essendo presenti i soci:

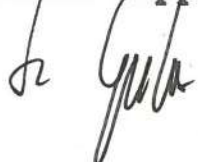
- Gianna Papi
- Marco Castrovilli delega Fabrizio Carmagnini
- Mauro Pelliccia
- Gianni Trippi
- Fabrizio Carmagnini
- Giuseppe Grande delega Gianni Trippi
- Filippo Micheletti delega Gianni Trippi
- Gianfranco Melis
- Andrei Florea
- Laura Messini
- Rubina Longu

IL presidente illustra le modifiche allo statuto e risponde ai quesiti dei soci. L'assemblea approva all'unanimità lo statuto in allegato al presente verbale

Non avendo l'assemblea altro da deliberare, il Presidente chiude i lavori alle ore 22.00.

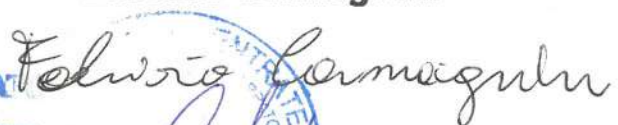
IL segretario dell'assemblea

Gianni Trippi



Il Presidente dell'assemblea

Fabrizio Carmagnini



AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE DISTrettUALE DI PRA

Esiguità registrazione dell'atto 21/06/2024

N. 501 Mod. 3

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

21 GIU 2024
LA FUNZIONARIA
Giada Uggioli

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO RESTARTERS FIRENZE (ODV)

ART. 1 Costituzione e denominazione

In Firenze, addì 18 marzo 2016 si è costituita nel rispetto del codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") l'associazione di volontariato Restarters Firenze ODV più avanti chiamata per brevità *associazione.*, con sede legale nel comune di Scandicci (FI)

ART. 2 Principi

L'associazione è apartitica, laica e senza fini di lucro.

Per lo svolgimento delle proprie attività si atterrà ai principi di democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti, salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'associazione, i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure, se sia necessario, per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

ART. 3 Finalità

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione persegue come scopo principale la diffusione della pratica della riparazione, attraverso la promozione del riuso, del riciclo e delle tecniche di riparazione.

Tale fine si concretizza attraverso le attività dell'associazione, in modo del tutto indipendente da condizionamenti e interessi di qualsiasi natura.

Al fine di perseguire tale scopo l'associazione si pone l'obiettivo di:

- ❑ Organizzare Restart Party, eventi di riparazione comunitaria ispirati al lavoro dell'organizzazione non profit inglese The Restart Project;

- ❑ **Organizzare incontri tematici sui metodi di riparazione;**
- ❑ **dar vita, collaborare o partecipare ad iniziative ed eventi coerenti con gli scopi dell'Associazione anche attraverso collegamenti con altri associazioni, movimenti, gruppi e individui che si ispirino agli stessi suoi principi;**
- ❑ **favorire la nascita di altri gruppi, associazioni e organizzazioni con finalità analoghe;**
- ❑ **attuare collaborazioni con enti pubblici, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni o contratti di qualsiasi tipologia;**
- ❑ **avanzare proposte, presentare progetti e partecipare a bandi degli enti pubblici e delle pubbliche amministrazioni;**
- ❑ **produzione, raccolta e diffusione di materiale di documentazione e di informazione con mezzi idonei la propria attività e le proprie iniziative;**

L'associazione non svolge in alcun caso interventi di riparazione professionale e non si pone in nessun modo in conflitto con i professionisti del settore.

L'associazione si occuperà di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; di organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale 21. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4 Soci

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.¹

Possono far parte dell'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento delle finalità sociali sopra indicate.

Possono essere ammessi come soci le persone fisiche.

La richiesta di adesione va presentata mediante inoltro di domanda scritta al Consiglio Direttivo sulla quale esso delibera riservandosi di rifiutare la richiesta motivando la sua decisione. Tuttavia il richiedente potrà appellarsi, nel caso di rifiuto, in seconda istanza, in forma scritta. Il Consiglio Direttivo sarà tenuto a rispondere stesso mezzo, entro i tempi stabiliti dalla legge.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, cittadinanza, fede politica può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.

I soci sono tutti uguali nei confronti dell'Associazione e degli altri soci e godono pertanto degli stessi diritti e gli stessi doveri.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Gli associati hanno il diritto di:

- ☐ eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- ☐ esaminare i libri sociali;
- ☐ essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- ☐ frequentare i locali dell'associazione;

¹Il numero non deve essere inferiore a 7 persone fisiche o a 3 ODV (co. 1, art. 32 Cts). "Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo" (co. 1-bis, art. 32 Cts).

- ❑ partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- ❑ concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- ❑ essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- ❑ prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- ❑ rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- ❑ svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- ❑ versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento; il recesso ha normalmente efficacia dall'inizio del mese successivo a quello in cui il Presidente riceve la notifica della volontà di recesso, salvo si tratti di motivata giusta causa, caso in cui ha effetto immediato.

ART. 5 Esclusioni dei soci

La qualifica di socio si perde nel caso si contravvenga gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi:

- ❑ Mancato pagamento della quota associativa;
- ❑ Dimissioni
- ❑ Inosservanza delle disposizioni dello statuto, del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi sociali;
- ❑ Per danni morali e materiali arrecati all'associazione;
- ❑ Attività svolte dal socio in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione.
- ❑ Sfruttamento dell'associazione e delle attività ad essa annesse per perseguire fini personali;
- ❑ Decesso.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo.

Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

ART.6 Quota associativa annuale

La quota associativa annuale non è rimborsabile né trasmissibile ed è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo.

ART. 7 Organi sociali

Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'associazione:

- ☐ **Assemblea generale dei soci;**
- ☐ **Consiglio direttivo;**
- ☐ **Presidente;**
- ☐ **Il Vice Presidente;**
- ☐ **Il Segretario;**
- ☐ **Il Tesoriere.**

ART. 8 Assemblea

L'assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria.

Il Consiglio direttivo deve convocare l'assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio; Inoltre, quando lo ritiene necessario, può convocare altre assemblee, ordinarie o straordinarie. La convocazione avviene tramite avviso scritto a ciascun Socio, trasmesso esclusivamente tramite mezzi di comunicazione elettronici, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni socio almeno sette giorni prima.

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio direttivo e, in caso di sua assenza, dal vice-presidente; in caso di assenza di entrambi, l'assemblea elegge un proprio Presidente. Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano, salvo per le elezioni del Consiglio Direttivo che saranno svolte a scrutinio segreto.

Ogni socio ha diritto ad un unico voto.

Il voto è esercitabile anche mediante delega che può essere conferita solo ad un altro socio effettivo che abbia già diritto al voto; è ammessa una sola delega per ciascun socio.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci.

Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta sulle questioni poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- ☐ **nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;**
- ☐ **approva il bilancio di esercizio;**
- ☐ **delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del**
- ☐ **Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;**
- ☐ **delibera sulla esclusione degli associati;**
- ☐ **delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;**
- ☐ **approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;**
- ☐ **delibera lo scioglimento;**
- ☐ **delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;**
- ☐ **l'approvazione dei programmi delle attività;**
- ☐ **delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.**

Assemblea Straordinaria

L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto.

In seconda convocazione è valida quando presenti almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto (comprese eventuali deleghe) e delibera in ogni caso a maggioranza assoluta.

L'assemblea straordinaria delibera su:

- ☐ **l'approvazione ad eventuali modifiche allo statuto;**
- ☐ **la risoluzione di questioni di particolare importanza e gravità per la vita e il funzionamento dell'Associazione;**
- ☐ **lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.**

ART. 9 Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da 5 membri ed è nominato dall'Assemblea Ordinaria mediante votazione con scrutinio segreto, i cui risultati sono messi a verbale, inclusa la graduatoria dei Soci candidati e non eletti, da cui attingere in caso di sostituzioni nel consiglio.

Al suo interno il Consiglio sceglie il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere; gli incarichi di Vice Presidente e Tesoriere possono coincidere.

Il Consiglio direttivo dura in carica per tre anni.

Nel caso un consigliere risulti assente senza giustificato motivo per almeno tre sedute consecutive è automaticamente rimosso dalla carica e il Consiglio direttivo viene immediatamente reintegrato con la nomina del primo Socio candidato e non eletto dalla graduatoria delle votazioni dell'ultima elezione assembleare. Se non vi fosse una graduatoria, verrà convocata un'Assemblea Ordinaria che eleggerà a scrutinio segreto i consiglieri mancanti.

Analogo procedimento si attua per la sostituzione di Consiglieri dimissionari.

In ogni caso, la carica dei nuovi consiglieri scadrà insieme a quelli già in carica all'atto della loro nomina.

Nel caso in cui si dimettano o debbano essere rimossi Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria, secondo le modalità previste, per effettuare nuove elezioni.

ART. 10 Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del Consiglio direttivo:

- ☐ **eseguire le delibere dell'assemblea;**

- ❑ trasferire la sede sociale, purché nell'ambito dello stesso comune;
- ❑ programmare le attività dell'Associazione, nel rispetto delle finalità associative;
- ❑ predisporre il rendiconto annuale dell'esercizio sociale dell'Associazione;
- ❑ determinare la quota associativa annuale;
- ❑ deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci, inclusa l'espulsione;
- ❑ redigere il regolamento interno;
- ❑ compilare ed aggiornare i libri sociali;
- ❑ esaminare le domande ed accettare o rifiutare l'adesione di nuovi soci (per l'accettazione è normalmente valido il principio del tacito assenso);
- ❑ nominare il Presidente, vice presidente, Tesoriere e Segretario;
- ❑ predisporre l'eventuale assunzione di dipendenti o incaricati di attività per conto dell'Associazione;

ogni altra attività che non sia attribuita per legge o da Statuto ad altri organi sociali.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei consiglieri.

ART. 11 Membri del Consiglio direttivo e loro funzioni

Il Presidente: rappresenta l'associazione di fronte a terzi e sta in giudizio per conto della stessa.

Egli stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali e può aprire conti correnti bancari e/o postali intestati all'Associazione ed operare su di essi.

Il Presidente, inoltre convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo e delega ai membri di quest'ultimo la redazione dei documenti necessari allo svolgimento delle attività dell'Associazione.

Il Vice-Presidente, ha il compito di supplire il Presidente in tutte le sue funzioni, in caso di sua indisponibilità, assenza o qualsiasi altro impedimento.

In caso di vuoto di presidenza, il Vice-Presidente assumerà le funzioni di Presidente interinale temporaneo, per il tempo necessario alla nomina o l'elezione di un nuovo Presidente: tale delega scadrà insieme al Consiglio già in carica all'atto della sua nomina.

Il Tesoriere, svolge tutte le mansioni di gestione ordinaria del patrimonio, ne cura la contabilità e su delega del Presidente opera sui conti correnti bancari e/o postali intestati all'Associazione.

Il Segretario svolge tutti gli adempimenti amministrativi; in particolare, provvede all'aggiornamento dell'elenco dei soci e dei libri sociali, disbriga le pratiche burocratiche, redige e conserva i verbali delle Assemblee del Consiglio Direttivo ed è responsabile della custodia e dell'ordine degli atti d'ufficio.

ART. 12 Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le entrate della associazione sono costituite da:

- ☐ **quote sociali**
- ☐ **contributi di soci, privati, dello stato, di enti, di istituzioni e organismi internazionali;**
- ☐ **donazioni o lasciti testamentari;**
- ☐ **rimborsi derivanti da convenzioni;**
- ☐ **dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse.**
- ☐ **proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali dell'Associazione;**
- ☐ **proventi derivanti dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;**
- ☐ **da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.**

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. È fatto divieto di distribuire ai soci o a qualunque altra persona fisica e/o giuridica, anche in forma indiretta, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

ART. 13 Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15 Bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31° dicembre di ogni anno.

Ogni anno il consiglio direttivo sottopone all'Assemblea il bilancio dell'anno precedente per l'approvazione entro il 30 di aprile.

ART. 14 Durata e scioglimento dell'associazione

La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di un'Assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore. L'assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

ART. 15 Norme residuali

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con un regolamento interno elaborato dal consiglio direttivo, approvato dall'Assemblea dei soci.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dall'eventuale regolamento interno, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'assemblea ai sensi delle norme vigenti in materia di ETS (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed

il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Addì, 17 giugno 2024

